

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "....." PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

L'anno.....e giorno...del mese.....nella sede comunale di,
tra:

Il sig..... nato a il....., C.F.
.....nella sua qualità di.....della,
comodante,

ed il

Comune di Civitella di Romagna, con sede in (C.F. 80002330407), *comodatario,*
di seguito denominato "Comune", rappresentato da..... in qualità di
Responsabile del settore amministrativo – affari generali

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile in locali e /o pertinenze funzionali dell'immobile denominato e posto in, mediante l'istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.

Articolo 2 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il comodante concede in comodato d'uso al Comune, che accetta, i locali dell'immobile contraddistinto catastalmente al foglio n....., particella n..... sub del Comune di Civitella di Romagna, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto.

Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ritenuti dall'amministrazione comunale, adeguati allo scopo.

Articolo 3 - Destinazione d'uso

Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione di unioni civili.

Il Comune provvederà ad istituire l' Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

Articolo 4 - Condizioni e tariffe

Il locale dovrà essere messo a disposizione del Comune con carattere di continuità ed esclusività ogni sabato del mese, escluse situazioni di lavori e/o cause di forza maggiore non prevedibili; sono altresì esclusi – in caso di strutture ricettive o di ristorazione – i periodi di chiusura dell'attività per ferie.

Il calendario degli eventi è gestito dal Comune.

Con deliberazione n. 18 del 30/03/2021 sono state stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio con rito civile o dell'unione civile.

Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento,

comprendente almeno:

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
- quattro sedie/poltroncine, per gli sposi e i testimoni;
- una sedia/poltroncina per il celebrante.

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.

Nel corso del rito il luogo celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio di Stato Civile. Il titolare della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

Articolo 7 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune

In relazione all'uso per il quale è concesso il comodato, il comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi.

Articolo 8 - Responsabilità ed obbligazioni del comodante

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

Il comodante solleva il Comune dalla responsabilità di eventuali danni causati dai nubendi e dai loro ospiti, nel corso delle celebrazioni del rito civile.

A carico dello stesso comodante sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell'immobile.

Articolo 9 - Durata

Il presente contratto avrà la durata di tre (3) anni dalla data della sua stipulazione e potrà essere rinnovato alla scadenza, per ulteriori tre anni, mediante reciproca dichiarazione delle parti.

Articolo 10 - Modifica

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le parti.

Articolo 11 - Avvio e decadenza

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto si provvederà con delibera di Giunta Comunale all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

E' facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di 6 (sei) mesi.

E' sempre possibile per il comune recedere unilateralmente o risolvere il presente contratto in caso di inadempimento o mancato rispetto delle clausole nel medesimo contenute da parte del comodante.

Articolo 12 - Spese contrattuali

Le spese di stipula e di registrazione del presente atto sono a carico del comodante.

Il presente contratto di comodato è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi del D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 13 - Controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Forlì.

Letto, approvato e sottoscritto